

**Giunta Regionale della Campania***Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,**Autorizzazioni Ambientali**Unità Operativa Dirigenziale**Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti***AVELLINO**

- Al/Alla Comune di Chianche
PEC: protocollo.chianche@asmepec.it
- “ Amministrazione Provinciale –Servizio Ecologia
PEC: info@pec.provincia.avellino.it
- “ A.R.P.A.C.-Dipartimento Provinciale di Avellino
PEC: arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it
- “ A.S.L. di Avellino
PEC: protocollo@pec.aslavellino.it
- “ Università degli Studi del Sannio
PEC: convenzione_aia@cert.unisannio.it
- “ Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro
PEC: protocollo.cmparteniovallodilauro@pec.it
- “ Prefettura di Avellino - UTG
ex comma 4, Art. 14-ter legge 241/1990
PEC: protocollo.prefav@pec.interno.it
- “ Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
PEC: com.avellino@cert.vigilfuoco.it
- “ Soprintendenza Archeologia, belle arti
PEC: sabap-sa@pec.cultura.gov.it
- “ Ente Idrico Campano - Ambito Distrettuale “Calore Irpino”
PEC: protocollo@pec.enteidricocampano.it
- “ ATO Rifiuti di Avellino
PEC: segreteria@pec.atorifiuti.it
- “ Autorità di Bacino distrettuale
dell' Appennino Meridionale
PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

**Giunta Regionale della Campania***Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,**Autorizzazioni Ambientali**Unità Operativa Dirigenziale**Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti**AVELLINO*

- “ Albo Nazionale Gestori Ambientali
presso Camera di Commercio di Napoli
PEC: *albogestori.campania@pec.it*

- “ Società SNAM RETE GAS SPA
PEC: *contratti.allacciamento@pecsnamretegas.it*

- “ U.O.D. 70.05.03 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata della Regione Campania
PEC: *sm7005.uod03@pec.regione.campania.it*

- “ U.O.D. 50.17.02 - Osservatori Ambientali, Documentazione Ambientale, Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali
PEC: *uod.501702@pec.regione.campania.it*

Oggetto: Art. 29- bis e seguenti del D.Lgs 152/2006 – D.D. n. 925 del 06/12/2016 - Istanza di Autorizzazione integrata Ambientale: progetto di realizzazione e gestione di un impianto di trattamento anaerobico di rifiuti (Biodigestore) della frazione umida della raccolta differenziata (FORSU) da ubicarsi nel Comune di Chianche (AV) - Proponente: Comune di Chianche - Codice IPPC 5.3b.1.
 Trasmissione del D.D. n. 65 del 05/11/2024.

Si trasmette copia del D.D. n. 65 del 05/11/2024 (comprensivo dei relativi allegati), di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'installazione in oggetto indicata, la cui pubblicazione integrale è stata predisposta sia sul sito della Regione Campania Stap Ecologia – Sezione Avellino - che nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale.

Si rappresenta, altresì, che in considerazione:

- a) della sentenza n. 4474/2024, con cui il TAR Campania – Napoli ha annullato il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 267 del 19 novembre 2021 il quale, recependo il conforme parere favorevole della Commissione VIA-VAS, ha sancito la non assoggettabilità a VIA, a condizioni, del "Progetto per la realizzazione di un impianto Anaerobico della frazione umida della raccolta differenziata (FORSU)" da ubicarsi nel P.I.P del Comune di Chianche;
- b) del ricorso proposto dalla Regione Campania per la riforma della sentenza summenzionata innanzi al Consiglio di Stato, il quale con ordinanza n. 3614/2024 ha provveduto alla celere fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10 cpa in data 19 dicembre 2024;



Giunta Regionale della Campania

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali*

*Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
AVELLINO*

il presente provvedimento è pienamente efficace in pendenza del contenzioso giurisdizionale ut supra e che, in assenza di una pronuncia satisfattiva per la parte appellante, il medesimo si intende revocato.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Malanga Gerardo

Il Dirigente
Ing. Massimo Pace

Regione Campania
Data: 05/11/2024 15:52:39, PG/2024/0521650



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
65	05/11/2024	50	17	5

Oggetto:

Art. 29-bis e seguenti del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. - D.D. n. 925 del 06/12/2016 - Comune di Chianche (AV) - Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale avente ad oggetto la realizzazione e la gestione di un impianto di trattamento anaerobico di rifiuti (Biodigestore) della frazione umida della raccolta differenziata (FORSU) da ubicarsi in localita' Chianchitelle, Comune di Chianche (AV). - Codice IPPC 5.3 b.1.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : BFA8B22B2D4FFB33725747C50DCA45CFCA0AFCEF

Allegato nr. 1 : EA42E509E3D7E2A6ED62FB98092D23B6EC5D095C

Allegato nr. 2 : C39069C98514B06460CE83662562BF3DCDAB077A

Allegato nr. 3 : 03BFF52A0A4EE1CC35E24358B6785E149A2002EA

Allegato nr. 4 : 28E6F43ACC4A5406C975FE9F5940DBD5B3B02225

Allegato nr. 5 : B973450F2400A8C8A3A4B6B3AABD437A0711C8E4

Allegato nr. 6 : 3479593ADD96DA02AA4656D99047082CA5F7A5BA

Allegato nr. 7 : 6ECDEACB639F02DFD2CA818BAACA04030B3E4DAD

Allegato nr. 8 : 3693363328F54B76B7502357F58C8E2C2C154FBE

a, 05/11/2024 - 12:52

Pagina 1 di 2



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
65	05/11/2024	50	17	5

Oggetto:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Allegato nr. 9 : F1B677D17E354846C9C95CAE91C9200BA283350A

Allegato nr. 10 : 248E2739A3ABC1BBA6FCFAFEDD241CAC2E240742

Frontespizio Allegato : AE58F7DFA83C345F800DA5C72DA3AD7FF211D0D3

Regione Campania
Data: 05/11/2024 15:52:39, PG/2024/0521650



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Ing. Pace Massimo

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
65	05/11/2024	17	5

Oggetto:

Art. 29-bis e seguenti del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. - D.D. n. 925 del 06/12/2016 - Comune di Chianche (AV) - Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale avente ad oggetto la realizzazione e la gestione di un impianto di trattamento anaerobico di rifiuti (Biodigestore) della frazione umida della raccolta differenziata (FORSU) da ubicarsi in localita' Chianchitelle, Comune di Chianche (AV). - Codice IPPC 5.3 b.1.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	



IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- α. il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, ss. mm. ii., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, detta la disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale;
- β. ai sensi dell’art. 33, c. 3-bis, sono a carico del gestore le spese occorrenti per rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di A.I.A. e successivi controlli;
- χ. il D.M. Ambiente n. 58 del 06/03/2017 e la D.G.R. n. 43 del 09/02/2021 hanno disciplinato le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione ad istruttorie e controlli previsti dalla normativa vigente in materia di A.I.A., Titolo III-bis del Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, che si applica al procedimento di che trattasi;
- δ. per l’assistenza tecnico-scientifica alla scrivente U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino (50.17.05), nelle istruttorie dei procedimenti di A.I.A., CON D.D. N. 13 DEL 23/01/2023 è stata formalizzata la convenzione con l’Università degli Studi del Sannio;
- ε. sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (d’ora in poi G.U.U.E.) del 17/08/2018 è stata pubblicata la Decisione della Commissione Europea del 10/08/2018 n. 2018/1147/UE, relativa alle nuove conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (d’ora in poi BAT) per gli impianti di trattamento rifiuti, con la necessità che gli stessi debbano necessariamente e conseguentemente adeguarsi entro il 16/08/2022;
- φ. il comma 14 dell’art. 6 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. dispone testualmente che “...per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all’articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell’installazione, l’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall’articolo 208...”;
- γ. sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.127 del 01-06-2023) è stato pubblicato il D.Lgs n. 23 Dicembre 2022, n. 213, entrato in vigore il 16/06/2023, contenente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. del 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica, tra l’altro, il comma 17-bis dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006, il quale a sua volta prevede di comunicare i provvedimenti rilasciati ai sensi del medesimo articolo al “registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse” (RECER), di cui al comma 3-septies dell’articolo 184-ter del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- η. il comma 3 dell’art. 184-ter del D.lgs. 152/2006 disciplina la cessazione di qualifica di rifiuto (End of Waste) “caso per caso”, in ordine al quale, tra l’altro, va acquisito in conformità alle linee guida SNPA n. 41/2022 “...il parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente...”;
- ι. l’Allegato 2 del Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75 declina le caratteristiche chimiche richieste dalla disciplina di settore per la commercializzazione degli ammendanti misti;
- φ. con D.D. n. 267 del 19/11/2021 lo Staff Tecnico amministrativo Valutazioni Ambientali 50.17.92 della Giunta Regionale della Regione Campania ha escluso, con condizioni ambientali, dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione VIA – VAS -VI espresso nella seduta del 04/11/2021, il Progetto di “Realizzazione di un impianto di trattamento anaerobico della frazione umida della raccolta differenziata (FORSU) nel Comune di Chianche”, proposto dal Comune di Chianche con sede legale in via Angelina n. 4 – 83010 – Chianche (AV);
- κ. con note acquisite al prot. reg. n.536391 e 536903 in data 08/11/2023, successivamente integrate con nota acquisita al prot. reg. n. 12809 del 09/01/2024, il Comune di Chianche, in qualità di soggetto proponente, ha presentato, ai sensi dell’art. 29-quater del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e la gestione di un nuovo impianto di trattamento anaerobico rifiuti (Biodigestore) della frazione umida della raccolta differenziata (FORSU) - Codice IPPC 5.3b.1 - da realizzarsi a Chianchitelle, zona del medesimo Comune classificata come territoriale omogenea D2 “Piano per gli insediamenti produttivi redatto ai sensi della L. 219/81 e succ. mod. ed integrazioni”, **avente una capacità produttiva massima pari a 45.000 T l’anno (35.000**

t/anno di FORSU e 10.000 t/anno di sfalci e potature);

RILEVATO che:

1. in data 24/01/2024 con nota prot. reg. n. 40619 è stata data comunicazione al soggetto proponente ed a tutti gli altri enti interessati, ai sensi del comma 3 dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., di avvio del procedimento amministrativo di che trattasi;
2. in data 24/01/2024 con nota prot. reg. n.40642, è stata data comunicazione di avvio del procedimento amministrativo all'Università degli Studi del Sannio, a cui è stato chiesto, contestualmente ed ai sensi del D.D. n. 925 del 06/12/2016, di valutare il medesimo progetto, con specifico rapporto istruttorio;
3. in data 24/01/2024 con nota prot. reg. n. 40666, è stata data comunicazione di avvio del procedimento amministrativo all'ARPAC- Dipartimento di Avellino, alla quale è stato chiesto, contestualmente ed ai sensi del D.D. n. 925 del 06/12/2016, di presentare il relativo rapporto tecnico di competenza, dal quale, tra l'altro, si evinca l'efficacia e l'efficienza delle BAT/MTD previste ed il piano di monitoraggio e controllo proposto, nonché, nel caso ne ricorrano le condizioni, eventuali proposte di ulteriori misure da adottare;
4. in data 24/01/2024 con nota prot. reg. n. 40719 è stato effettuato, ai sensi del comma 3 dell'art.29-quater del D.lgs.152/2006, l'avviso al pubblico in ordine all' avvio del procedimento amministrativo con indicazione del link attraverso cui era possibile accedere alla piattaforma dove visionare il progetto, comprensivo dei relativi allegati, e dei recapiti attraverso cui era possibile trasmettere eventuali osservazioni;
5. con nota prot. n.41832 del 24/01/2024 è stata indetta e convocata, in ottemperanza dell'art. 29-quater comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ed ai sensi degli art. 14, 14-ter, e 14-quater della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. la relativa Conferenza dei Servizi decisoria, in forma simultanea ed in modalità sincrona, per il giorno 28/02/2024;
6. con nota prot. n.11993 del 07/02/2024 la Prefettura di Avellino ha comunicato, nella persona Comandante dei VVF di Avellino, ai sensi del comma 4 dell'art. 14-ter della Legge 241/1990, la designazione del RUAS;
7. con nota prot. n. 3976 del 15/02/2024, acquisita agli atti in pari data al prot. reg. n. 82634, l'EIC ha comunicato *"...la non competenza nel procedimento in oggetto, tenuto conto dell'assenza di scarichi di acque reflue in pubblica fognatura..."*;
8. in data 28/02/2024 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi indetta e convocata con nota prot. n.41832 del 24/01/2024, il cui verbale è stato trasmesso agli enti partecipanti con nota prot. n. 111631 del 01/03/2024, nell'ambito della quale sono stati chiesti chiarimenti ed integrazioni al soggetto istante (in particolare dal Comando dei VVF di Avellino, dall' Arpac-Dipartimento di Avellino, dalla Provincia di Avellino, dall'Università degli Studi del Sannio, dal Responsabile del Procedimento e dal Presidente della Conferenza) ed è stato disposto, quindi, l'aggiornamento dei lavori della medesima convocando direttamente la seconda seduta per il giorno 24/04/2024;
9. con nota pec del 29/02/2024, acquisita agli atti al prot. reg. n. 109548 in data 01/03/2024, il Comune di Chianche ha dichiarato che l'impianto di produzione di biometano contenuto nel progetto in oggetto *"...è di capacità di 375 standard mc/ora e quindi ai sensi dell'art. 8-bis lett. a) del D.Lvo n. 28/2011 così come modificato dall'art. 24 comma 1 lett. a) del D.Lvo 199/2021 il suddetto impianto è soggetto a procedura abilitativa semplificata..."*;
10. con nota pec del 03/04/2024, acquisita agli atti al prot. reg. n. 170129 in data 04/04/2024, il Comune di Chianche ha prodotto le integrazioni richieste nella prima seduta della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 28/02/2024;
11. con nota prot. n. 11536 del 12/04/2024, acquisita in pari data al prot. reg. n. 186520, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha confermato, rispetto al progetto in esame, il proprio "nulla osta", con prescrizioni, già espresso con nota prot. n. 3174 del 15/03/2019 nell'ambito della procedura di Verifica di Impatto Ambientale già esperita per il medesimo intervento;

12 con nota pec del 18/04/2024, acquisita agli atti in pari data al prot. reg. n. 198164, il Comune di Chianche ha prodotto, relativamente al progetto di che trattasi, tra l'altro, dichiarazione che "...gli elaborati allegati alle fase di gara...sono completamente conformi a quelli del progetto presentato per la richiesta di esclusione di VIA...";

13. in data 24/04/2024 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato trasmesso agli enti partecipanti con nota prot. n. 211194 del 26/04/2024, nell'ambito della quale sono stati chiesti ulteriori chiarimenti ed integrazioni al soggetto istante (in particolare dal Comando dei VVF di Avellino, dall' Arpac-Dipartimento di Avellino, dalla Provincia di Avellino, dall'Università degli Studi del Sannio, dall'ASL-Avellino, dal Responsabile del Procedimento) ed è stato disposto, quindi, l'aggiornamento dei lavori della medesima convocando direttamente la terza seduta per il giorno 25/06/2024;

14. in data 26/04/2024 è stata acquisita, al prot. reg. n. 209794, la nota prot. n. 2071 del 22/04/2024 della Comunità Montana "Partenio – Vallo di Lauro, nell'ambito della quale si esprime "...parere favorevole...", con prescrizioni, limitatamente al vincolo idrogeologico;

15 con nota pec del 29/05/2024, acquisita agli atti in pari data al prot. reg. n. 265870, il Comune di Chianche ha prodotto le integrazioni richieste nella seconda seduta della Conferenza di Servizi del 24/04/2024;

16 con nota acquisita al prot. reg. n. 298967 il 17/06/2024, successivamente integrata con note acquisite in data 21/06/2024 al prot. reg. n. 308138 e prot. reg. n. 308893, il Comune di Chianche ha prodotto ulteriori integrazioni di carattere spontaneo in vista della CDS del 25/06/2024;

17. nella terza seduta della Conferenza di Servizi del 25/06/2024, il contenuto del cui verbale, trasmesso agli Enti interessati con nota prot. n. reg. n. 315796 del 26/06/2024, si richiama, emerge sostanzialmente quanto segue (sulla base delle integrazioni e dei pareri espressi dagli partecipanti intervenuti nel mentre):

a) "...In apertura dei lavori della Conferenza di Servizi il Presidente, nel ringraziare i partecipanti intervenuti, cede la parola al responsabile del Procedimento, Dott. Malanga Gerardo, il quale introduce i lavori della medesima partendo da quanto convenuto nell'ultima seduta tenutasi in data 24/04/2024, nell'ambito della quale sono stati chiesti al soggetto istante una serie di integrazioni sia da parte degli Enti partecipanti che da parte dell'Autorità Competente.

Viene precisato che il Comune di Chianche con note acquisite al prot. 265870 in data 29/05/2024, al prot. n. 298967 in data 17/06/2024, al prot. n. 308138 e prot. n. 308893 in data 21/06/2024, ha prodotto gli elaborati tecnici-amministrativi richiesti e che i medesimi sono stati puntualmente pubblicati sulla piattaforma di riferimento al seguente link, per la valutazione ed esame degli Enti invitati alla Conferenza di Servizi ed ai fini dell'informazione pubblica ambientale...";

b) "...il Dott. Malanga aggiunge che nell'ambito delle richiamate integrazioni sono state prodotte, tra l'altro:

- idonea relazione con calcolo verifica di stabilità sui cumuli di rifiuti superiori ai tre metri, attestante il rispetto delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro, così come previsto dalla DGRC n. 8/2019;
- dichiarazione resa dal Sindaco pro-tempore del Comune di Chianche, Arch. Carlo Grillo, di non assoggettabilità dell'installazione di che trattasi alla normativa SEVESO III...;
- nota dell'UTC del Comune di Chianche prot. n. 1944 del 20/06/2024, con la quale viene rilasciato, nell'ambito del Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) di cui dell'Art.8-bis Comma 1 lettera-a) del D.Lgs n. 28/2011, "...nulla osta all'adduzione nella rete del biometano prodotto dal succitato impianto..." .

Rispetto a quest'ultimo punto viene chiesto al Comune di Chianche, dal Responsabile del Procedimento, se il percorso della rete di adduzione del biometano indicato nelle ultime integrazioni trasmesse sia quello definitivo rispetto alle tre ipotesi inizialmente previste. L' Arch. Carlo Grillo, a tal proposito, afferma che il percorso individuato con le ultime integrazioni è quello definitivo e che il medesimo è stato scelto facendo seguito a diverse interlocuzioni avute con la Società Rete Snam Gas SPA...";

- c) "...viene ceduta la parola al soggetto delegato del RUAS, Ing. Antonio Viscido, il quale rappresenta, in prima istanza, che nessuna nota in merito è pervenuta dalla Soprintendenza A.B.A.P. per le Province di Salerno ed Avellino. Egli in seguito ribadisce, per conto del Comando dei VVF di Avellino, quanto riportato nella nota trasmessa dal medesimo Comando prot. n. 14050 del 21/06/2024, ossia l'espressione del parere favorevole (con prescrizioni) di conformità antincendio, sul progetto presentato ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011, a condizione che vengano attuati gli impegni assunti in fase progettuale e, comunque, le norme di cui al D.M. dell'Interno 03/08/2015 e ss.mm.ii. (RTO), del D.M. dell'Interno 03/02/2016 e del D.M. dell'Interno 20/12/2012. Egli precisa, altresì, che ultimati i lavori di realizzazione del progetto, il titolare, prima dell'esercizio dell'attività, è tenuto a far pervenire al Comando la "Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai fini della sicurezza antincendio", di cui all'art. 4 del richiamato D.P.R. 151/2011, corredata dell'"Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio", a firma di professionista abilitato, e della documentazione di cui all'allegato II del D.M. Interno 07/08/12. Per quanto sopra esposto l'Ing. Viscido esprime, in qualità delegato del RUAS, parere positivo alla realizzazione del progetto in esame ed al successivo esercizio dell'installazione...";
- d) "...Viene successivamente data lettura della nota ASL-Dipartimento di Avellino prot. n. 58637 del 21/06/2024, nell'ambito della quale si esprime "...per quanto di propria competenza, ovvero per gli aspetti igienico sanitari, parere favorevole, a condizione che si provveda a predisporre, con la messa in esercizio, una campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene nelle aree circostanti l'impianto, tale da poter escludere un impatto negativo su recettori sensibili, da sottoporre ad una valutazione degli organi competenti...";
- e) "...Interviene, in seguito, il Responsabile del Procedimento, Dott. Malanga Gerardo, il quale in merito alla questione dei due punti di scarico dei reflui dell'installazione tende a precisare quanto segue:
- ✓ dall'istruttoria effettuata sono emersi due punti di scarico dell'installazione, ossia S-01 (inerente le acque di seconda pioggia e provenienti dai tetti) ed S-02 (il surplus delle acque di processo non avviate a ricircolo, che dopo opportuna depurazione, saranno avviate a scarico);
 - ✓ entrambi i due punti sopramenzionati vengono recapitati inizialmente in un canale artificiale (lungo circa 50 mt) per poi recapitare nel Rio Fiele, il quale affluisce (dopo circa 170 mt) nel Fiume Sabato;
 - ✓ la condizione ambientale ante operam n. 4 riportata nel D.D. n. 267/2021, con cui il progetto de quo è stato escluso dalla Procedura di V.I.A., prevede "...la verifica idraulica del corpo idrico ricettore individuato nel Rio Fiele...";
 - ✓ il soggetto istante, considerato che la verifica di cui sopra non ha avuto ancora inizio, ha dichiarato, in un'ottica cautelativa, la disponibilità a garantire i limiti agli scarichi previsti dalla tabella 4 della parte terza, tit. III, capo III del D.Lvo 152/06 e ss.mm.ii. (scarichi al suolo);
 - ✓ con nota prot. n. 1943 del 20/06/2024 è stato trasmesso, da parte dell'Ufficio UTC del Comune di Chianche, previa richiesta da parte dei progettisti delle opere in progetto, il nulla osta allo scarico al suolo generati dall'installazione, ai sensi dell'art. 130 comma 1 lettera c del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

Rispetto a quanto sopra evidenziato, il Dott. Malanga rappresenta che sarà espressamente prescritta, nel decreto autorizzativo di riferimento, l'ottemperanza alla richiamata condizione ambientale ante operam n.4 e che, qualora gli esiti del monitoraggio del corpo idrico recettore iniziale (Rio Fiele) daranno evidenza di una portata del medesimo configurabile come corpo idrico superficiale, potranno essere adeguati, dal soggetto gestore dell'installazione, i limiti allo scarico rispetto alla tabella 3 della 3 della parte terza, tit. III, capo III del D.Lvo 152/06 e ss.mm.ii., fermo restando il relativo aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Interviene sul punto la Provincia di Avellino, che consegna agli atti la nota acquisita al prot. reg. n. 314080 del 25/06/2024 nell'ambito della quale l'Ente de quo esprime "...parere favorevole preliminare, in quanto, essendo l'impianto situato ad una distanza inferiore ai 200 m, così come indicato in progetto, dal fiume Sabato, sarà necessario richiedere Nulla Osta idraulico per le opere ai sensi del Regio Decreto 523 del 1904. A tal fine, si richiede una relazione dettagliata in cui si evidenzia, tra l'altro, con precisione il punto in cui avverrà lo scarico, indicando le coordinate, le opere

a farsi, le portate annue e tutto quanto sia necessario al fine di allinearsi al già citato R.D. 523 del 1904 ...". L'ing. Fiorani, per conto del Comune di Chianche, dichiara, sul punto, che sarà ottemperato puntualmente a quanto previsto dal citato D.D. n. 267/2021, con cui il progetto de quo è stato escluso dalla Procedura di V.I.A, nonché a quanto richiesto dalla Provincia di Avellino fermo restando che, in esito al monitoraggio del Rio Fiele, sarà prodotta una nuova relazione tecnica aggiornata di invarianza idraulica e che, qualora fosse appurata l'evenienza di un portata configurabile come corpo idrico superficiale, saranno adeguati i limiti allo scarico rispetto alla Tab. 3 della Parte III del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., con i relativi adeguamenti del Piano di Monitoraggio e Controllo...";

- f) "...Interviene in seguito il Prof. Francesco Pepe, per l'Università degli Studi del Sannio, il quale, nel dare lettura del proprio rapporto tecnico istruttorio di competenza acquisito con nota datata 18/06/2024 al prot. reg. n. 302071, conclude ribadendo che la Domanda di AIA risulta correttamente strutturata e l'unica criticità residua riguarda la scheda L (emissioni in atmosfera), rispetto a cui si rilevano delle incongruenze nei confronti della Scheda O (energia). Di conseguenza, nel prescrivere all'Ente proponente l'installazione il superamento di tale criticità, esprime parere favorevole al rilascio dell'A.I.A. per l'installazione proposta.

Egli rinnova, inoltre, l'opportunità che l'Ente Autorizzatore subordini l'effettivo avvio delle operazioni di gestione dei rifiuti all'acquisizione di appropriata documentazione che attesti l'adozione, da parte del Soggetto Gestore, di un Sistema di Gestione Ambientale avente tutte le caratteristiche richieste. Su tale punto interviene, per il Comune di Chianche, l'Ing. Fiorani, il quale dichiara che saranno aggiornate nel breve termine le Schede AIA così come richiesto nel RTI in esame, fermo restando gli eventuali adeguamenti che si renderanno necessari in ordine al Piano di Monitoraggio e Controllo. Relativamente all'adozione di un sistema di gestione ambientale adeguato da parte del soggetto gestore dell'installazione, il Responsabile del Procedimento fa presente che circostanza sarà espressamente prescritta nell'ambito dell'eventuale decreto autorizzatorio...";

- g) "...Viene successivamente ceduta la parola al Dott. Fabio Tagliatalata dell'ARPAC - Dipartimento di Avellino, rappresenta quanto segue "... In generale per tutte le Sezioni del PMeC e le relative matrici si è riscontrata una non corrispondenza tra PMeC, Schede AIA e scheda E-bis. A titolo indicativo e non esaustivo si evidenziano le seguenti criticità:

- ✓ Consumi materie prime e ausiliarie...;
- ✓ Emissioni in aria...;
- ✓ Emissioni in acqua...;
- ✓ Rifiuti...;
- ✓ Monitoraggio suolo e acque sotterranee...;
- ✓ Piano di ripristino a dismissione dell'impianto...;
- ✓ Emissioni sonore...;
- ✓ Gestione dell'installazione...;
- ✓ End of Waste...;

Infine, si rappresenta che, nel PMeC, vanno indicate tutte le metodiche analitiche che devono essere appropriate allo scopo (cfr. linee guida Ispra).

Tanto evidenziato, si esprime parere favorevole a condizione che vengano recepiti le predette prescrizioni / osservazioni e che tutte le sezioni del PMeC e le relative matrici debbano essere congruenti con le schede AIA e le planimetrie ...".

- h) "...Il responsabile del procedimento, per l'Ufficio procedente, esprime una valutazione sostanzialmente favorevole, subordinata alla produzione della seguente documentazione:

- nuove schede AIA aggiornate secondo i dettami pervenuti dall'Università degli Studi del Sannio e dall' ARPAC – Dipartimento di Avellino, opportunamente corredate di tutte le tavole e planimetrie di riferimento;
- Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato in virtù delle modifiche apportate alle schede AIA di cui sopra e secondo le indicazioni fornite in data odierna da Arpac-Dipartimento di Avellino;
- relazione tecnica End of Waste aggiornata e definitiva;
- relazione tecnica generale aggiornata e definitiva;

- *planimetria generale dell'installazione;*
- *planimetria finale relativa alle emissioni in atmosfera generate dall'opificio;*
- *planimetria finale relativa alla gestione ed al trattamento dei reflui prodotti dall'impianto.*

Il Comune di Chianche si rende edotto delle integrazioni richieste e dichiara che le medesime saranno puntualmente trasmesse a tutti gli Enti partecipanti in un termine inferiore ai 20 giorni...”;

l) “...Il Presidente, Ing. Massimo Pace, esprime una valutazione favorevole sulla base della documentazione integrativa prodotta, dei chiarimenti esposti in Conferenza e delle posizioni espresse dagli Enti intervenuti e prende atto, ai sensi dell’art. 14-ter comma 7 della Legge n. 241-1990, delle dichiarazioni fornite dal soggetto istante, del parere positivo condizionato del Responsabile del Procedimento, della nota EIC prot. n. 3976 del 15/02/2024 (in cui l’Ente de quo ha comunicato la non competenza del procedimento in oggetto), del parere positivo con prescrizioni dell’Arpac - Dipartimento di Avellino (che ha chiesto ulteriori integrazioni e chiarimenti), del parere positivo preventivo con prescrizioni della Provincia di Avellino, del parere favorevole con prescrizioni dell’ASL-Avellino, del parere favorevole con prescrizioni dell’Università degli Studi del Sannio (che ha chiesto ulteriori integrazioni e chiarimenti), del parere favorevole del Comune di Chianche (relativamente alla compatibilità urbanistica dell’opera, allo scarico al suolo dei reflui ed alla PAS di cui all’art. 8-bis Comma 1 lettera-a) del D.Lgs n. 28/2011), del parere favorevole con prescrizioni della Comunità Montana Terminio Cervialto, del parere favorevole con prescrizioni dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale, del parere favorevole del RUAS (che si è espresso per conto della Soprintendenza A.B.A.P. di Salerno ed Avellino, che non ha fatto pervenire alcuna nota in merito, e del Comando dei VVF di Avellino, che ha espresso parere favorevole con prescrizioni). Pertanto, acquisito il parere favorevole degli Enti invitati che non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito (ATO Rifiuti e Albo Nazionale Gestori Ambientali), dichiara chiusi i lavori della Conferenza di Servizi con l’approvazione del progetto di che trattasi, attesa l’unanimità dei pareri favorevoli.

Il Presidente precisa che è fatto obbligo al soggetto istante di produrre, entro e non oltre i 20 giorni dalla notifica del presente atto, le modifiche e le integrazioni richieste dall’Università degli Studi del Sannio (relative alla rettifica delle schede L ed O) e dall’ARPAC- Dipartimento di Avellino (per gli aspetti innanzi rappresentati). Pertanto, una volta validate le integrazioni di cui sopra da parte dell’Università degli Studi del Sannio e dell’ARPAC - Dipartimento di Avellino, lo scrivente ufficio provvederà ad emettere il decreto di A.I.A. (comprensivo di tutti gli obblighi, condizioni e prescrizioni dettate dagli Enti partecipanti ai lavori della CDS), ai sensi dell’art. 29-bis e seguenti del D.Lgs. 152/0006 e ss.mm.ii., fermo restando che il medesimo costituirà, ai sensi del comma 14 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, trattandosi di un impianto di trattamento rifiuti, anche autorizzazione alla sua realizzazione...”;

EVIDENZIATO CHE:

-con nota acquisita agli atti in data 16/07/2024 al prot. reg. n. 350621, successivamente rettificata ed integrata con nota acquisita agli atti 02/08/2024 al prot. reg. n. 380106, il Comune di Chianche ha prodotto la documentazione tecnica-amministrativa finale richiesta nell’ultima seduta della CDS del 25/06/2024;

- con nota acquisita al prot. n. 390829 in data 09/08/2024, relativamente alle integrazioni di cui sopra, ed in particolare alle ultime modifiche apportate alle schede AIA, l’Università degli Studi del Sannio si è espressa positivamente concludendo affermando quanto segue: “...La domanda è correttamente strutturata e consente di esprimere parere favorevole al rilascio dell’A.I.A. per l’installazione proposta dal Comune di Chianche, da realizzarsi a Chianche, loc. Chianchetelle. Si ribadisce l’opportunità che, come riportato nel commento alla scheda D, l’Ente Autorizzatore subordini l’effettivo avvio delle operazioni di gestione dei rifiuti all’acquisizione di appropriata documentazione che attesti l’adozione, da parte del Soggetto Gestore, di un Sistema di Gestione Ambientale avente tutte le caratteristiche richieste...”;

- con nota acquisita agli atti al prot. reg. n. 466719 in data 04/10/2024, relativamente alle integrazioni di cui sopra, l’Arpac-Dipartimento di Avellino ha confermato il parere favorevole già espresso in sede di Conferenza di Servizi del 25/06/2024, formulando una serie di rilievi al Comune di Chianche;

- con note acquisite agli atti al prot. reg. n. 493850 ed al prot. reg. n. 499689, rispettivamente in data



21/10/2024 e 23/10/2024, il Comune di Chianche ha prodotto le ultime integrazioni finali di carattere tecnico relative ai rilievi formulati da Arpac-Dipartimento di Avellino nella richiamata nota acquisita agli atti al prot. reg. n. 466719 in data 04/10/2024;

- relativamente alle integrazioni finali di cui sopra con nota acquisita agli atti al prot. reg. n. 505969 in data 25/10/2024, l'Arpac-Dipartimento di Avellino ha trasmesso l'ultimo e definitivo rapporto tecnico di competenza afferente al PMC, nell'ambito del quale *"...si conferma il **parere favorevole all'approvazione del progetto di realizzazione del biodigestore...**"*;

PRECISATO CHE:

-la documentazione tecnica ed amministrativa trasmessa dal Comune di Chianche, ai sensi dell'art.29-ter del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con note acquisite al prot. reg. n. 536391 e n. 536903 del 08/11/2023, successivamente integrata con note acquisite al prot. reg. n.12809 del 09/01/2024, prot. reg. n. 170129 del 04/04/2024, prot. reg. n. 265870 del 29/05/2024, prot. reg. n. 298967 del 17/06/2024, prot. reg. n. 308138 e prot. reg. n. 308893 del 21/06/2024, prot. reg. n. 350621 del 16/07/2024, prot. reg. n. 380106 del 02/08/2024, prot. reg. n. 493850 del 21/10/2024, prot. reg. n. 499689 del 23/10/2024, risulta essere comprensiva di tutte le schede e gli elaborati previsti dal D.D. n. 925 del 06/10/2024;

PRESO ATTO:

-del documento tecnico relativo all'esclusione della presentazione della relazione di riferimento, prodotto dal Comune di Chianche con nota pec del 09/01/2024, acquisita agli atti in pari data al prot. reg. n. 12809;

-della nota dell'EIC prot. n. 3976 del 15/02/2024, acquisita agli atti in pari data al prot. reg. n. 82634, con cui l'Ente de quo ha comunicato *"...la non competenza nel procedimento in oggetto, tenuto conto dell'assenza di scarichi di acque reflue in pubblica fognatura..."*;

- della dichiarazione resa dal Sindaco pro-tempore di Chianche in sede di CDS del 28/02/2024, che ha rappresentato, tra l'altro, che con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 03/09/2020 è stato approvato il progetto definitivo dell'impianto in esame. Tale approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzarsi e costituisce permesso a realizzare le opere previste in conformità allo strumento urbanistico vigente (Legge 3 Gennaio 1978 n. 1);

- della nota pec del 29/02/2024, acquisita agli atti al prot. reg. n. 109548 in data 01/03/2024, con cui il Comune di Chianche ha dichiarato che l'impianto di produzione di biometano contenuto nel progetto in oggetto *"...è di capacità di 375 standard mc/ora e quindi ai sensi dell'art. 8-bis lett. a) del D.Lvo n. 28/2011 così come modificato dall'art. 24 comma 1 lett. a) del D.Lvo 199/2021 il suddetto impianto è soggetto a procedura abilitativa semplificata..."*;

-che con nota pec del 04/04/2024, acquisita agli atti in pari data al prot. reg. n. 171929, è stata prodotta dal Comune di Chianche, tra l'altro, apposita relazione tecnica di ottemperanza alle condizioni ambientali n. 1 (ante operam) riportate nel D.D. n. 267 del 19/11/202, con cui lo Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali 50.17.92 della Giunta Regionale della Regione Campania ha escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto in esame;

-della nota prot. n. 11536 del 12/04/2024 con cui l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha confermato, rispetto al progetto in esame, il proprio "nulla osta", con prescrizioni, già espresso con nota prot. n. 3174 del 15/03/2019 nell'ambito della procedura di Verifica di Impatto Ambientale già esperita per il medesimo intervento;

- della nota pec del 18/04/2024, acquisita agli atti in pari data al prot. reg. n. 198164, con cui il Comune di Chianche ha prodotto, relativamente al progetto in esame, tra l'altro, dichiarazione che *"...gli elaborati allegati alle fase di gara...sono completamente conformi a quelli del progetto presentato per la richiesta di esclusione di VIA..."*;

- della nota prot. n. 2071 del 22/04/2024 della Comunità Montana "Partenio – Vallo di Lauro, nell'ambito della quale si esprime "parere favorevole", con prescrizioni, limitatamente al vincolo idrogeologico;

-della dichiarazione, resa in sede di CDS del 25/06/2024, del Sindaco pro-tempore del Comune di Chianche, il quale ha reso noto, relativamente al percorso di adduzione del biometano generato

dall'installazione, che quello individuato con le ultime integrazioni prodotte è quello definitivo;

- della nota prot. n. 1908 del 17/06/2024 del Comune di Chianche in cui il Sindaco pro-tempore, Arch. Carlo Grillo, dichiara la non assoggettabilità dell'installazione di che trattasi alla normativa "SEVESO III";

- della nota dell'UTC del Comune di Chianche prot. n. 1943 del 20/06/2024 con cui è stato trasmesso, previa richiesta da parte dei progettisti delle opere in progetto, il nulla osta allo scarico al suolo generati dall'installazione, ai sensi dell'art. 130 comma 1 lettera c del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

- della nota dell'UTC del Comune di Chianche prot. n. 1944 del 20/06/2024, con la quale viene rilasciato, nell'ambito del Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) di cui dell'Art.8-bis Comma 1 lettera-a) del D.Lgs n. 28/2011, "...nulla osta all'adduzione nella rete del biometano prodotto dal succitato impianto...";

- della nota prot. n. 14050 del 21/06/2024 del Comando dei VVF di Avellino, con la quale è stato espresso parere favorevole (con prescrizioni) di conformità antincendio, sul progetto presentato ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011;

- della nota prot. n. 58637 del 21/06/2024 dell'ASL-Dipartimento di Avellino, in cui è stato espresso parere favorevole condizionato alla predisposizione, con la messa in esercizio, di una campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene nelle aree circostanti l'impianto;

- della nota prot. n. 314080 del 25/06/2024, in cui la Provincia di Avellino ha espresso "...parere favorevole preliminare...", fermo restando la necessità richiedere Nulla Osta idraulico, per le opere ai sensi del Regio Decreto 523 del 1904, in ordine agli scarichi prodotti dall'installazione;

- della nota prot. n. 16104 del 18/06/2024 e successiva nota acquisita al prot. reg. n. 390829 del 09/08/2024 dell'Università degli Studi del Sannio, nell'ambito della quale si esprime, attraverso il RTI di competenza, parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione ed all'esercizio dell'installazione in esame;

- del parere positivo (con prescrizioni) espresso da Arpac Dipartimento di Avellino nella terza seduta della CDS del 25/06/2024, confermato ed integrato con note acquisite agli atti al prot. reg. n. 466719 del 04/10/2024 e prot. reg. n. 505969 del 25/10/2024;

RITENUTO che conformemente alle risultanze istruttorie ed agli esiti delle sedute della Conferenza dei Servizi del 28/02/2024, del 24/04/2022 e del 25/06/2024, nell'ambito delle quali è stato preso atto della non competenza nel procedimento in oggetto dell'EIC, è stato acquisito il nulla osta (con prescrizioni) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, il parere positivo (con prescrizioni) della Comunità Montana "Partenio – Vallo di Lauro, il parere positivo del Comune di Chianche (in merito agli aspetti urbanistici, allo scarico al suolo dei reflui ed alla PAS di cui all'art. 8-bis Comma 1 lett. a del D.Lgs. n. 28/2011), il parere favorevole della Provincia di Avellino (con prescrizioni), il parere favorevole dell'Università degli Studi del Sannio (con prescrizioni), il parere favorevole dell'Arpac-Dipartimento di Avellino (con prescrizioni), il parere favorevole RUAS (che si è espresso per conto del Comando Provinciale dei VVF di Avellino, che ha declinato puntuali prescrizioni, e per la Soprintendenza ABAP di Avellino e Salerno, che non ha fatto pervenire nessuna nota in merito), l'assenso degli enti assenti che non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito (ATO-Rifiuti di Avellino, Albo Gestori Ambientali) , sussistano le condizioni per approvare l'istanza di A.I.A., presentata dal Comune di Chianche, per la realizzazione e la gestione di una nuova installazione avente ad oggetto il trattamento anaerobico rifiuti (Biodigestore) della frazione umida della raccolta differenziata (FORSU) - Codice IPPC 5.3b.1 - da realizzarsi nel medesimo Comune, in località a Chianchitelle, la cui area è classificata come territoriale omogenea D2 "Piano per gli insediamenti produttivi redatto ai sensi della L. 219/81 e succ. mod. ed integrazioni", **avente una capacità produttiva massima pari a 45.000 T t/anno (35.000 t/anno di FORSU e 10.000 t/anno di sfalci e potature);**

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 8 del 15/01/2019 e ss.mm.ii.;
- il D.D. n. 925 del 06/12/2016;
- il D.M. n. 58 del 06/03/2017;

- la D.G.R. n. 43 del 09/02/2021;
- il D.D. n. 13 del 23/01/2023;
- il D.Lgs. del 29 aprile 2010, n.75;
- il D.D. n. 267 del 19/11/2021;
- la D.G.R. n. 179 del 10/04/2024;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento Dott. Gerardo Malanga e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento, prot. n. 519258 del 05/11/2024 (alla quale sono anche allegati le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento);

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

- AUTORIZZARE**, ai sensi del comma 14 dell'art. 6 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, conformemente alle risultanze istruttorie ed agli esiti delle sedute della Conferenza dei Servizi innanzi richiamate in premessa, il Comune di Chianche alla realizzazione dell'installazione avente ad oggetto il trattamento anaerobico rifiuti (Biodigestore) della frazione umida della raccolta differenziata (FORSU) - Codice IPPC 5.3b.1 – da ubicarsi nel medesimo Comune, in località a Chianchitelle, la cui area è classificata come territoriale omogenea D2 "Piano per gli insediamenti produttivi redatto ai sensi della L. 219/81 e succ. mod. ed integrazioni";
- RILASCIARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-bis e seguenti del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al Comune di Chianche per l'installazione avente codice - Codice IPPC 5.3b.1- "*Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità superior a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività:1) trattamento biologico*"- ed una capacità produttiva massima pari a 45.000 T t/anno (35.000 t/anno di FORSU e 10.000 t/anno di sfalci e potature), per una durata di 10 anni a partire dalla emanazione del presente provvedimento;
- PRECISARE che:**
 - l'installazione de qua, considerato i 310 giorni annui di normale funzionamento, in merito alle attività di trattamento sui rifiuti non pericolosi (codice IPPC 5.3b-1) ha una capacità massima di 145,15 Tonn/giorno così suddivisa:
 - 112,90 t/g di FORSU avente codice EER 200108 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense da avviare a trattamento anaerobico);
 - 32,26 t/g di rifiuti aventi codice EER 200201 (Rifiuti biodegradabili da impiegare come strutturante);
 - il quantitativo stoccabile in ogni momento dei rifiuti in ingresso nell'installazione è pari a 790,34 tonn. ed è così suddiviso:
 - 338,7 tonn. di rifiuti aventi codice EER 200108 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense da avviare a trattamento anaerobico);
 - 451,64 tonn. di rifiuti aventi codice EER 200201 (Rifiuti biodegradabili da impiegare come strutturante);

c. nell'opificio di che trattasi vengono essenzialmente svolte le due seguenti tipologie di trattamento rifiuti:

- anaerobico, il cui biogas in uscita sarà avviato ad una sezione di pretrattamento e upgrading per l'ottenimento di biometano conforme ai requisiti richiesti da SNAM e riportati agli atti per l'immissione nella rete nazionale (deliberazione 46/2015/R/gas, comma 3.2, la quale prevede che ai fini dell'immissione in rete il biometano deve essere tecnicamente libero da tutte le componenti individuate nel rapporto tecnico UNI/TR 11537);
- aerobico, che consiste nella miscelazione del digestato con il materiale strutturante al fine di garantire un ottimale processo di compostaggio dal quale si otterrà, come prodotto finale (End of Waste), ammendante compostato avente le caratteristiche indicate dalle normative di settore, ed in particolare come riportato all'allegato 2 del D.Lgs. n. 75 del 26 maggio 2010 per gli ammendanti compostati misti per un quantitativo annuo di circa 10.344,46 tonnellate;

4. PRESCRIVERE al Comune di Chianche, conformemente a quanto emerso dalle risultanze istruttorie ed in sede di Conferenza dei Servizi:

- di adottare, preventivamente alla messa in esercizio dell'installazione, tutte le procedure di esercizio previste dalle BAT, le opere impiantistiche richieste e riportate agli atti, nonché di adottare tutte le tecniche di protezione dell'ambiente previste dalla normativa vigente;
- l'implementazione di appositi monitoraggi, previa presentazione delle modalità dei rispettivi piani di campionamento alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino e all'ARPAC Dipartimento di Avellino, ai sensi degli art. 29 sexies comma 6-bis, delle acque sotterranee e del suolo, da effettuare rispettivamente e periodicamente ogni 5 e 10 anni dal rilascio del presente provvedimento, in conformità ai criteri delle "Linee Guida Arpac per la predisposizione e l'esecuzione delle indagini preliminari" approvate con delibera di Giunta della Regione Campania n. 417/2016 e pubblicate sul BURC n. 55 del 16/05/2016;
- di gestire e convogliare tutte le emissioni aeriformi provenienti dal trattamento dei rifiuti che contengono inquinanti pericolosi o molesti: in particolare l'emissione di sostanze odorigene, in concentrazione superiore alla soglia di percezione olfattiva, ai confini dello stabilimento ed in qualsiasi condizione meteorologica, va opportunamente convogliata e trattata;
- il rispetto dei limiti allo scarico riportati nella scheda H previsti nel PMeC: si precisa che il Comune di Chianche è tenuto, in ottemperanza a quanto previsto dalla condizione ambientale ante operam n. 4 riportata nel D.D. n. 267/2021 (con cui il progetto de quo è stato escluso dalla Procedura di V.I.A.) di effettuare la verifica idraulica del corpo idrico ricettore individuato nel Rio Fiele. Nelle more di conoscere gli esiti del monitoraggio del corpo idrico ricettore, che dovrà iniziare inderogabilmente entro 30 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, si autorizza, ai sensi dell'art. 130 comma 1 lettera c del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii lo scarico dei reflui prodotti dall'installazione secondo i limiti di cui alla tabella 4 della parte terza, tit. III, capo III del D.Lvo 152/06 e ss.mm.ii. (scarichi al suolo). Qualora gli esiti del monitoraggio di che trattasi daranno evidenza di una portata del corpo idrico ricettore configurabile come corpo idrico superficiale, potranno essere adeguati, dal soggetto gestore dell'installazione, i limiti allo scarico rispetto alla tabella 3 della parte terza, tit. III, capo III del D.Lvo 152/06 e ss.mm.ii. (scarico in corpo idrico superficiale), fermo restando il relativo aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo;
- di trasmettere, entro il trenta Aprile di ogni anno, alla Regione Campania - UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, al Comune di Chianche e ad ARPAC-Dipartimento di Avellino le risultanze del PMeC relative all'anno solare precedente, su formato digitale, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella trasmessa su supporto cartaceo durante il precedente anno solare;
- di produrre, entro il 30 Aprile di ogni anno, i dati relativi all'anno precedente per la validazione ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 157/2011 e ss.mm.ii. al fine di ottemperare agli obblighi di cui all'art. 9,

comma 2, del Regolamento CE n. 166/2006 (E-ptr), recante “Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti”;

- di rispettare, relativamente alle attività poste in essere all'interno dell'installazione, tutto quanto previsto dalla normativa vigente in tema in ordine alle condizioni di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro rispetto alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008;
- di rispettare tutto quanto previsto dalla normativa antiincendio relativamente a quanto disposto dal DPR 151/2011, nonché al progetto approvato dai Vigili del Fuoco ed a tutto quanto riportato agli atti anche in ordine all' adeguamento dell'installazione de qua alla DGR 223/2019;

5. FARE OBBLIGO di rispettare tutti i vincoli, le prescrizioni e le condizioni ambientali declinate dagli Enti partecipanti ai lavori della Conferenza di Servizi e dal D.D. n. 267/2021 (con cui il progetto de quo è stato escluso dalla Procedura di V.I.A.). In particolare, si rammenta di ottemperare a quanto disposto:

- dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale con nota prot. n. 11536 del 12/04/2024, in cui è stato confermato, rispetto al progetto in esame, il proprio “nulla osta”, con prescrizioni, già espresso con nota prot. n. 3174 del 15/03/2019 nell'ambito della procedura di Verifica di Impatto Ambientale già esperita per il medesimo intervento;
- dalla Comunità Montana “Partenio – Vallo di Lauro con nota prot. n. 2071 del 22/04/2024, nell'ambito della quale si esprime “parere favorevole”, con prescrizioni, limitatamente al vincolo idrogeologico;
- dal Comando dei VVF di Avellino con nota prot. n. 14050 del 21/06/2024, in cui è stato espresso parere favorevole (con prescrizioni) di conformità antincendio, sul progetto presentato ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011;
- dall'ASL-Dipartimento di Avellino con nota prot. n. 58637 del 21/06/2024, in cui è stato espresso parere favorevole condizionato, tra l'altro, alla predisposizione, con la messa in esercizio, di una campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene nelle aree circostanti l'impianto;
- dalla Provincia di Avellino con nota prot. n. 314080 del 25/06/2024, in è stato espresso “... *parere favorevole preliminare...*”, fermo restando la necessità richiedere Nulla Osta idraulico, per le opere ai sensi del Regio Decreto 523 del 1904;
- dall'ARPAC-Dipartimento di Avellino con nota acquisita al prot. n. 466719 in data 04/07/2024 e successiva nota acquisita al prot. n. 505969 in data 25/10/2024, relativamente a cui si rammenta l'obbligo di:
 1. dimensionare i lotti di End of Waste, relativi all' ammendante compostato misto prodotto dall'installazione, proporzionalmente alle caratteristiche ed alle aree di deposito previste;
 2. fornire apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 28 Dicembre del 2000 n. 445, che attesti la conformità del lotto di produzione di ammendante misto ottenuto dal processo di cessazione di qualifica di rifiuto all'allegato 2 del D.Lgs. n. 75 del 26 maggio 2010;
 3. implementare appropriate ed idonee metodiche analitiche in relazione a tutte le matrici oggetto del PMC;
- dall'Università degli Studi del Sannio nei RTI di competenza, in cui si rappresenta, tra l'altro, che l'avvio delle operazioni di gestione rifiuti è subordinato all'acquisizione di appropriata documentazione che attesti l'adozione, da parte del gestore dell'installazione, di un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche richieste;

6. FAR PRESENTE CHE:

- il Comune di Chianche dovrà comunicare a questa U.O.D. e a tutti gli Enti competenti la data di inizio e, successivamente, quella di ultimazione lavori, allegando perizia – in originale -

asseverata a firma del Direttore dei lavori e/o di Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori eseguiti rispetto a quelli previsti nel progetto approvato con il presente provvedimento, nonché l'adozione nell'installazione di tutte le procedure di esercizio previste dalle BAT riportate nella documentazione di riferimento. Dovrà essere prodotta, inoltre, in originale, idonea garanzia finanziaria (polizza fideiussoria) - per la durata di anni 10+1 - nelle modalità di cui all'Allegato 1, Parte Quinta, punto 5 – Garanzie Finanziarie -, della D.G.R 8/2019. La scrivente U.O.D., acquisite in originale sia la perizia asseverata che le garanzie finanziarie, provvederà a comunicare al soggetto proponente e a tutti gli Enti competenti, la data dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'installazione;

- ultimati i lavori di realizzazione del progetto il soggetto gestore dell'installazione, prima dell'esercizio dell'attività, è tenuto a far pervenire al Comando dei VVF di Avellino ed a questa UOD la “*Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai fini della sicurezza antincendio*”, di cui all'art. 4 del D.P.R. 151/2011, corredata dell'“*Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio*”, a firma di professionista abilitato, e della documentazione di cui all'allegato II del D.M. Interno 07/08/12;

7. PRECISARE, altresì, che:

- il presente decreto viene rilasciato sulla base del progetto presentato, comprensivo di tutte le integrazioni e precisazioni richieste nell'iter procedimentale e della ulteriore documentazione richiesta durante i lavori della Conferenza dei Servizi (con il perfezionamento delle relative schede e sulla base dei pareri favorevoli espressi dagli Enti partecipanti), della quale si allegano i seguenti principali elaborati che ne fanno parte integrante e sostanziale:

- **Allegato 1: Relazione Tecnica Generale;**
- **Allegato 2: Piano di Monitoraggio e Controllo;**
- **Allegato 3: Relazione End of Waste;**
- **Allegato 4: Schede AIA;**
- **Allegato 5: Tavola S (planimetria generale dell'installazione);**
- **Allegato 6: Planimetria gestione reflui;**
- **Allegato 7: Planimetria monitoraggio e punti di emissione;**
- **Allegato 8: Relazione emissioni sonore;**
- **Allegato 9: Ipotesi di connessione alla rete GAS;**
- **Allegato 10: Piano di dismissione;**

8. VINCOLARE l'AIA al rispetto dei seguenti obblighi:

- le certificazioni analitiche relative ai monitoraggi di cui al PMeC dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti qualitativi previsti dalla normativa di riferimento e che le stesse analisi si riferiscono a campioni significativi e rappresentativi dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante;
- manutenzione adeguata, nel rispetto della normativa vigente, di tutte le aree dell'installazione, il cui uso resta, in ogni caso, condizionato a che sia prevenuta ogni forma di inquinamento;
- rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni riportate negli atti e nei pareri espressi dai vari Enti interessati, di tutto quanto riportato nel PMeC nonché nella documentazione tecnica prodotta dal Comune di Chianche;



- comunicare entro le otto ore successive, ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.lgs. 152/2006, eventuali anomalie o guasti dell'installazione tali da non permettere il rispetto di valori limite di emissioni all'Autorità Competente, la quale può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospenderne l'esercizio se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento ed arresto;
- richiedere nuovo parere per l'autorizzazione allo scarico nel caso, nel periodo di validità del provvedimento di AIA, dovessero modificarsi le sue condizioni tecniche qualitative e quantitative;
- rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalla legge e riportati nel PMeC vigente per le sostanze inquinanti in aria, suolo e acqua, nonché ai valori limite di inquinamento acustico;
- provvedere, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione, al conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta ed ogni diverso atto previsto dalla normativa vigente comunque denominato ricadente nella competenza di altre autorità, trasmettendoli in copia a questa autorità competente;
- rispetto di tutto quanto previsto dalla parte sesta della DGRC n. 8/2019 – Impiantistica e criteri di gestione (con particolare riferimento alle modalità di stoccaggio dei rifiuti in cumuli, in contenitori e serbatoi fuori terra, rifiuti liquidi, stoccaggio in vasche fuori terra, bonifiche dei contenitori etc...);
- di utilizzo, ai fini del rispetto dei quantitativi relativi ai rifiuti in ingresso e relativo trattamento, di un apposito software gestionale che assicuri, altresì, la tracciabilità dei rifiuti;
- rispetto delle condizioni e dei termini di cui all'art. 183, lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in ordine al deposito temporaneo dei rifiuti autoprodotti nello stabilimento;
- non occupare le aree destinate alla movimentazione dei mezzi e al transito delle persone e di garantendo sempre, nel corso della gestione dell'impianto, il rispetto della destinazione delle varie aree come previsto dal lay-out approvato;

9. STABILIRE:

- il rispetto delle condizioni ambientali riportate nel provvedimento D.D. n. 267 del 19/11/2021 dello Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali, di esclusione dalla Valutazione di Impatto Ambientale: si rende noto che il soggetto proponente dovrà trasmettere a questo ufficio, secondo la tempistica stabilita dal richiamato decreto, opportune relazioni tecniche asseverate (a firma di tecnico abilitato) relative all'ottemperanza delle condizioni ambientali previste in corso d'opera e post-operam, fermo restando gli opportuni controlli che questo ufficio riterrà opportuno effettuare in merito;
- che il soggetto gestore dell'installazione, prima della sua messa in esercizio, attesti a questo ufficio l'adozione di un sistema di Gestione Ambientale avente tutte le caratteristiche richieste dalla normativa vigente;
- che l'ARPAC – Dipartimento di Avellino effettui i controlli con la cadenza definita dal calendario delle visite ispettive regionali, ai sensi dell'art. 29-decies comma 11 bis e 11 ter del D.Lgs. 152/06, con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, inviandone le risultanze alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino;
- che il soggetto Gestore è tenuto al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC determinate secondo gli allegati IV e V del D.M. n. 58 del 06/03/2017, come applicate con D.G.R. n. 43 del 09/02/2021 e con Circolare della Direzione Generale 501700 del 14/10/2021 prot. 507910;
- che ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidono in modo significativo sull'ambiente il Gestore è tenuto:



- ad informare immediatamente la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino e il Dipartimento ARPAC di Avellino, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la risoluzione;
- ad adottare ogni misura per limitare le conseguenze ambientali, prevenire eventuali ulteriori incidenti e/o eventi imprevisti e garantire un tempestivo ripristino della conformità;
- ad informare entro il termine massimo di 8 ore, questa U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino e il Dipartimento ARPAC di Avellino, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;

10. DEMANDARE:

- all'A.R.P.A.C. – Dipartimento di Avellino l'esecuzione dei controlli ambientali relativi al rispetto delle condizioni dell'A.I.A., previsti dall'art. 29-decies, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio e controllo. Si precisa che l'ARPAC Dipartimento di Avellino, in occasione del primo sopralluogo dovrà verificare la conformità dell'impianto al progetto approvato e alle prescrizioni di cui al presente provvedimento, nonché alle BAT di settore;

11. DARE ATTO che il protempore legale rappresentante del Comune di Chianche, Arch. Carlo Grillo, è responsabile di quanto dichiarato nell'istanza e che l'eventuale modifica del soggetto gestore dell'installazione dovrà essere comunicata tempestivamente a questa U.O.D. entro e non oltre 30 giorni;

12. FAR PRESENTE, altresì che:

- Il TAR Campania – Napoli, con sentenza n. 4474/2024, ha annullato il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 267 del 19 novembre 2021 il quale, recependo il conforme parere favorevole della Commissione VIA-VAS, ha sancito la non assoggettabilità a VIA, a condizioni, del "Progetto per la realizzazione di un impianto Anaerobico della frazione umida della raccolta differenziata (FORSU)" da ubicarsi nel P.I.P del Comune di Chianche;
- Il Consiglio di Stato, sul ricorso proposto dalla Regione Campania per la riforma della sentenza summenzionata, con ordinanza n. 3614/2024 ha provveduto alla celere fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10 cpa in data 19 dicembre 2024, osservando che *"che ai fini della concessione della misura cautelare richiesta difetta il requisito del periculum in mora atteso che, allo stato, il procedimento di rilascio dell'AIA risulta sospeso anche per gli approfondimenti richiesti all'Università degli Studi del Sannio ed all'ARPAC di Avellino sicché il tempo necessario alla decisione di merito non è destinato, allo stato, ad incidere sull'avvio dei lavori."*;
- il presente provvedimento è pienamente efficace in pendenza del contenzioso giurisdizionale ut supra;
- in assenza di una pronuncia soddisfacente per la parte appellante, il provvedimento si intende revocato;
- avverso il presente provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- la presente autorizzazione perderà efficacia qualora la richiesta antimafia del soggetto gestore dell'installazione dovesse avere esito positivo;

13. NOTIFICARE, il presente atto al Comune di Chianche, Viale Angelina 83010, indirizzo Pec protocollo.chianche@asmepec.it

14. COMUNICARE secondo le forme e le modalità previste dalla normativa vigente, ai sensi del comma 17-bis dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., la presente autorizzazione al “registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse” (RECER), di cui al comma 3-septies dell'articolo 184-ter del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

15. TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Chianche, alla Provincia di Avellino, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Avellino, all'A.S.L – Dipartimento di Avellino, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, all'E.I.C.- Ambito Distrettuale Calore Irpino, all'Università degli Studi del Sannio, alla Soprintendenza ABAP di Avellino e Salerno, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, alla Comunità Montana “Partenio – Vallo di Lauro, all'ATO Rifiuti di Avellino, alla U.O.D. 50.17.02 Osservatori Ambientali, Documentazione Ambientale, Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali della Regione Campania, alla U.O.D. 70.05.03 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata della Regione Campania, all'Albo Gestori Ambientali, Società Snam Rete Gas SPA;

16. DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione “Casa di Vetro” dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale.

- Ing. Massimo Pace -

